



*Il Ministro dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare*

**DI CONCERTO CON IL
MINISTRO DEI BENI E DELLE ATTIVITA' CULTURALI
E DEL TURISMO**

VISTO il D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale" ed in particolare il Titolo III della Parte II inerente "La valutazione d'impatto ambientale";

VISTI in particolare l'art. 6, comma 7, lettera b), l'art. 7 comma 3, l'art. 26 e l'art. 28 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. "Norme in materia ambientale";

VISTO il D.P.C.M. del 27 dicembre 1988, concernente "Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del D.P.C.M. del 10 agosto 1988, n. 377 e successive modifiche ed integrazioni";

VISTO l'art. 9 del D.P.R. 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge n. 123 del 14 luglio 2008, che ha istituito la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale V.I.A./V.A.S. e che prevede, per le valutazioni di impatto ambientale di opere per le quali sia riconosciuto un concorrente interesse regionale, l'integrazione della Commissione con un componente designato dalle Regioni e dalle Provincie Autonome interessate;

CONSIDERATO che in sede di istruttoria tecnica la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/VAS è stata integrata dal rappresentante della

Regione Lombardia, nominato con Decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;

PRESO ATTO che con provvedimento n. 3479/VIA/A.0.13.B del 25/03/2002 è stato escluso dalla procedura di valutazione dell'impatto ambientale il progetto di trasformazione in ciclo combinato del gruppo 2 della centrale termoelettrica localizzata nel Comune di Ponti sul Mincio (MN), proponenti società ASM Brescia S.p.A. e ASM Verona S.p.A. Tale provvedimento è stato condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni tra cui la n. 1.c) che prevede: *"il generatore di vapore del Gruppo 1, il relativo elettrofiltro e la ciminiera saranno demoliti entro cinque anni dalla data di messa a regime commerciale del nuovo ciclo combinato"*;


VISTA:

- la nota prot. DVA-2010-18957 del 30/07/2010 con cui è stato comunicato il nulla osta in merito alla richiesta di proroga, fino al 31/12/2010, dei lavori di demolizione della ciminiera di cui alla citata prescrizione la n. 1.c) del provvedimento n. 3479/VIA/A.0.13.B del 25/03/2002 e contestualmente, attesa la proposta avanzata del Comune di Ponti sul Mincio (MN), relativa al mantenimento della ciminiera e al suo utilizzo per "scopi scientifici, naturalistici e di interesse pubblico", è stata richiesta la documentazione relativa a detta proposta;
- la nota n. 2010-CM-64-P del 23/12/2010, le società A2A S.p.A. e ASGM Verona S.p.A., hanno inoltrato il progetto di mantenimento e valorizzazione della ciminiera in disuso già a servizio del gruppo 1 della Centrale del Mincio;

PRESO ATTO che, con riferimento al citato progetto di mantenimento e valorizzazione della ciminiera in disuso già a servizio del gruppo 1 della Centrale del Mincio:

- con nota prot. DVA-2011-0011475 del 13/05/2011, sulla base del parere n. 677 del 08/04/2011 della Commissione Tecnica Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/ VAS, è stata comunicata la necessità di sottoporre il progetto alla procedura di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.;
- con nota prot. 2012-A2A-013441-P del 30/10/2012, acquisita con prot. DVA-2012-0026877 del 08/11/2012, la società A2A S.p.A. ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale il progetto a modifica delle prescrizioni di cui al provvedimento di esclusione dalla VIA n. 3479 del 25/03/2002;

Centrale termoelettrica nel Comune di Ponti Sul Mincio (MN) - Progetto di riqualificazione della ciminiera a torre visitabile e porta del Parco del Mincio a modifica della prescrizione di cui al provvedimento di esclusione n. 3479 del 25/03/2002 relativa al progetto di conversione in ciclo combinato del gruppo 2



- con provvedimento n. DVA-2013-0004576 del 21/02/2013, sulla base del parere n. 1163 del 08/02/2013 della Commissione Tecnica Verifica dell'Impatto Ambientale VIA/ VAS è stata determinata la necessità di sottoporre il progetto in questione alla procedura di valutazione di impatto ambientale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i.;

VISTA l'istanza di valutazione di impatto ambientale presentata dalle società A2A S.p.A., ASGM Verona S.p.A., AIM Vicenza S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A., proprietarie della Centrale Termoelettrica del Mincio, nel seguito indicate come Società proponenti, con nota prot. 2014-CM-000033-P del 24/06/2014, acquisita con prot. DVA-2014-0021840 del 02/04/2014, relativa al progetto di riqualificazione della ciminiera a torre visitabile e porta del Parco del Mincio a modifica della prescrizione di cui al provvedimento di esclusione n. 3479 del 25/03/2002 relativa al progetto di conversione in ciclo combinato del gruppo 2, della centrale localizzato nel Comune di Ponti sul Mincio (MN).

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo alla predetta istanza di valutazione di impatto ambientale ed al conseguente deposito del progetto e dello studio di impatto ambientale per la pubblica consultazione è avvenuta in data 30/06/2014 sui quotidiani *"la Repubblica"* e *"La Gazzetta di Mantova"*, nonché in data 21/07/2014 sul *"Quotidiano Nazionale"*;

VISTA la documentazione integrativa trasmessa dalle Società proponenti con nota del 13/05/2015, acquisita con prot. DVA-2015-0012928 del 14.05.2015;

PRESO ATTO che la pubblicazione dell'annuncio relativo al deposito della detta documentazione integrativa per la pubblica consultazione è avvenuta in data 01/07/2015 sui quotidiani *"la Repubblica"* sul *"Quotidiano Nazionale"*;

CONSIDERATO che:

- il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'allegato II alla parte seconda del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., al punto 2 – primo trattino - *"Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica di almeno 300 MW"* nonché nelle fattispecie di cui all'art. 6, comma 7, lettera b) del medesimo D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., ;
- le opere in progetto ricadono interamente nel Comune di Ponti sul Mincio (MN);



PRESO ATTO che il progetto proposto essenzialmente riguarda, in alternativa all'abbattimento, la valorizzazione dell'esistente ciminiera già a servizio del dismesso gruppo 1 della Centrale del Mincio, la trasformazione di tale manufatto in una torre da utilizzare come Porta sul Parco del Mincio, aperta ad usi pubblici e scientifici anche attraverso l'allestimento all'interno di percorsi didattici e museali;

PRESO ATTO che per quanto riguarda eventuali interferenze del progetto con siti Natura 2000, nel parere, in seguito richiamato, della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2117 del 08/07/2016 di dà atto che *"la zona interessata dalla centrale non è direttamente interessata dalla presenza di Siti di Importanza Comunitaria (SIC) o Zone di Protezione Speciale (ZPS) e il progetto di mantenimento e valorizzazione della ciminiera non comporta ripercussioni sullo stato di conservazione dei valori naturali tutelati in SIC o ZPS presenti all'esterno del territorio comunale"*;

PRESO ATTO che sono pervenute osservazioni espresse, ai sensi dell'art. 24 comma 4 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. da privati cittadini, associazioni ed Enti pubblici. Tali osservazioni sono state considerate in sede istruttoria e al fine della definizione del procedimento;

ACQUISITO il parere non favorevole n. 198 del 06/11/2015 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS., costituito da n. 17 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;

VISTA la nota prot. DVA-2015-0029107 del 20.11.2015 con cui, stante il parere non favorevole espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS si è provveduto a comunicare alle Società A2A S.p.A. e ASGM Verona S.p.A, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii., il preavviso di provvedimento negativo del procedimento di valutazione dell'impatto ambientale, informando le stessa della facoltà di presentare, entro 10 giorni da tale comunicazione, eventuali osservazioni;

PRESO ATTO che, le Società proponenti, a seguito della sopra richiamata comunicazione, con nota prot. CM-000060 del 30/11/2015, acquisita con prot. DVA-2015-0030132 del 01/12/2015, hanno inviato le proprie osservazioni al sopracitato parere non favorevole n. 198 del 06/11/2015 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS;



ACQUISITO il parere favorevole n. 2117 del 08/07/2016 espresso dalla Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS anche alla luce delle sopra dette osservazioni delle Società proponenti, costituito da n. 19 pagine, che allegato al presente decreto ne costituisce parte integrante;


PRESO ATTO che con detto parere n. 2117 del 08/07/2016 la Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS, nell'esprimere "*nulla osta al mantenimento in essere della ciminiera*", non ha individuato proprie prescrizioni ma ha rinviato all'ottemperanza di quelle della Regione e del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo espresso con nota prot. 1391 del 30/05/2016, acquisita con prot. 0014579 del 30/05/2016, costituito da n. 9 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

ACQUISITO il parere favorevole con prescrizioni della Regione Lombardia espresso con DGR n. X/4791 del 08/02/2016, acquisita con prot. DVA-00003370 del 10/02/2016, costituito da n. 20 pagine, che allegato al presente provvedimento ne costituisce parte integrante;

PRESO ATTO che:

- ai sensi dell'articolo 26, comma 4, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., sulla base di quanto indicato dalle Società proponenti, in sede di presentazione dell'istanza di VIA, si è provveduto ad una ricognizione delle autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale da acquisire nell'ambito del procedimento di valutazione di impatto ambientale e relative al livello di progettazione oggetto del procedimento medesimo;
- con nota del 21/07/2014, acquisita con prot. DVA-2014-0024395 del 23/07/2014, le Società proponenti hanno dichiarato che, vista la ridotta dimensione del cantiere si avvarranno per la gestione delle terre e rocce di scavo delle disposizioni di cui all'art. 41 bis del decreto legge 69/2013 come modificato con legge n. 98/2013;
- sulla base della detta ricognizione, fatto salvo gli adempimenti sopra detti in merito alla gestione delle terre e rocce da scavo, non risultano da acquisire autorizzazioni di natura ambientale; è fatta salva comunque l'acquisizione, in



sede di definizione del procedimento autorizzativo, di eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi comunque denominati in materia ambientale, allo stato non individuate o la cui necessità di acquisizione dovesse subentrare nelle more del rilascio dell'autorizzazione conclusiva;

- fermo restando quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e s.m.i., sono inoltre fatte salve e quindi non comprese nel presente atto, le eventuali autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, nulla osta e assensi in tema di patrimonio culturale eventualmente da rilasciare da parte del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo o della Regione territorialmente competente;


CONSIDERATO quindi che sono allegati al presente Decreto e ne costituiscono parte integrante i seguenti pareri:

1. parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 1908 del 06/11/2015 ;
2. parere della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale VIA e VAS n. 2117 del 08/07/2016;
3. parere del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo prot. 1391 del 30/05/2016,
4. parere della Regione Lombardia DGR n. X/4791 del 08/02/2016;

RITENUTO, sulla base di quanto premesso, di dover provvedere ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. alla formulazione del giudizio di compatibilità ambientale del progetto sopraindicato;

D E C R E T A

la compatibilità ambientale relativamente al "progetto di riqualificazione della ciminiera a torre visitabile e porta del Parco del Mincio" a modifica della prescrizione di cui al provvedimento di esclusione n. 3479 del 25/03/2002 inerente la conversione in ciclo combinato del gruppo 2, della centrale localizzato nel Comune di Ponti sul Mincio (MN) – A2A S.p.A., ASGM Verona S.p.A., AIM Vicenza S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A., proprietarie della Centrale Termoelettrica del Mincio a condizione del rispetto delle prescrizioni nel seguito indicate.




Art. 1 Quadro Prescrittivo

Sez. A Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

- A.1 il progetto deve porsi l'obiettivo di ripensare, anche sotto l'aspetto visuale, il manufatto della torre-ciminiera, in relazione alla nuova funzione e al nuovo ruolo che si vorrebbe attribuire ad essa. Si dovranno ricercare soluzioni progettuali che, configurando la permanenza del manufatto, siano capaci di conseguire espressioni figurative di valenza semantica che rafforzino i valori simbolici che i diversi attori territoriali attribuiscono allo stesso, come landmark territoriale e paesaggistico (porta settentrionale del Parco del Mincio e del mantovano: fulcro visivo del bacino del basso Garda; belvedere e attrattore turistico per la valorizzazione del territorio). Pur riscontrandosi nel progetto proposto traccia di tale indirizzo, dovranno essere compiutamente ricercati i modi di tale forma espressiva attraverso la selezione di proposte altamente qualificate, prevedendo l'indizione di un concorso di idee, con l'obiettivo di raccogliere soluzioni tecniche e figurative sul tema.

Sez. B Prescrizioni della Regione Lombardia

- B.1 si valuta positivamente la finitura cromatica esterna della ciminiera secondo il Progetto cromatico 1 di cui alla documentazione agli atti;
- B.2 si dettagli maggiormente il cronoprogramma dei lavori e si definisca un percorso di realizzazione definitiva - successivamente all'emissione delle approvazioni da parte degli enti preposti - non superiore ai due anni, al fine di rendere pratica l'idea progettuale e avviare i processi positivi di fruizione territoriale in progetto;
- B.3 siano definite le adeguate soluzioni mitigative per gli impatti da traffico in fase di esercizio, ad esempio con misure volte a favorire l'accessibilità con mobilità ciclabile o comunque alternativa al mezzo privato;
- B.4 sia assicurato l'accesso ciclabile alla torre riqualificata, con segnaletica e materiale informativo;
- B.6 si prendano tutte le misure necessarie - sia in fase di cantiere che in fase di esercizio - per evitare interferenze che potrebbero determinare l'abbandono del sito riproduttivo della coppia di falchi pellegrini (*Falco peregrinus*) che nidifica da alcuni anni in una struttura predisposta all'uopo dai soggetti gestori della



centrale; in particolare, tra le interferenze cui porre attenzione, occorre includere l'impatto del sistema di illuminazione previsto e dell'accresciuta frequentazione delle parti sommitali della ciminiera, per le quali si chiede, in aggiunta, di eseguire il monitoraggio post operam dell'incidenza sulla coppia nidificante, prendendo tutte le misure, anche in via cautelativa, atte a scongiurare l'abbandono del nido. Occorrerà, inoltre, non effettuare alcuno degli interventi previsti in prossimità del nido durante la lunga stagione riproduttiva, quindi da gennaio a giugno, considerato che la specie si insedia molto presto nel territorio riproduttivo;

- B.7 in relazione al fatto che la riqualificazione proposta prevede una colorazione differente da quella originaria, come da indicazione di ENAC, sarà necessario uniformarsi alle prescrizioni indicate sul Regolamento per l'esercizio e la costruzione degli aeroporti in materia di segnalazione ostacoli, con particolare riferimento a quanto previsto al paragrafo 11.9.2 e 11.3.3 del cap. IV. Dovrà comunque essere prevista l'installazione di luci lampeggianti ad alta intensità e dovranno fornirsi le specifiche tecniche sul loro posizionamento;
- B.8 siano approfondite le valutazioni di sicurezza del manufatto, ai sensi di quanto previsto al capitolo 8.3 delle N.T.A. 14/01/2008, atte a verificare la capacità resistente della struttura, in condizioni statiche e dinamiche, a seguito del degrado/decadimento delle caratteristiche meccaniche dei materiali che la costituiscono;
- B.9 sia installato sulla torre belvedere un anemoscopio che consenta (con sistema automatizzato) di evidenziare situazioni critiche (assenza di vento o direzione sfavorevole, con conseguente presenza o accumulo di inquinanti) per le quali sarà opportuno vietare l'accesso alla torre o limitare il tempo di stazionamento.
- il gestore dell'impianto è in ogni caso tenuto ad inibire la sosta prolungata in corrispondenza dei percorsi delle linee di trasporto di energia a frequenza industriale.

Art. 2 Verifiche di Ottemperanza

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui al precedente art. 1 si provvederà con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti istituzionali, come indicato di seguito:

Sez. A) *Prescrizioni del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo*

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Ante operam

Ente Vigilante: Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo (Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Cremona Lodi e Mantova)

Enti coinvolti: Nel caso saranno designati dal medesimo Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo

Sez. B) *Prescrizioni della Regione Lombardia*

Termine per l'avvio della Verifica di Ottemperanza: Come desumibile nel testo delle singole prescrizioni;

Ente Vigilante: Regione Lombardia;

Enti coinvolti: Nel caso saranno designati dalla medesima Regione.

Art. 3 (Disposizioni Finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato alle Società A2A S.p.A. e ASGM Verona S.p.A., al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo, alla Regione Lombardia, alla Provincia di Mantova al Comune di Ponti sul Mincio e al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sarà cura della Regione Lombardia comunicare il presente provvedimento alle altre Amministrazioni e/o organismi eventualmente interessati.

Le Società A2A S.p.A., ASGM Verona S.p.A., AIM Vicenza S.p.A. e Dolomiti Energia S.p.A. provvederanno alla pubblicazione del presente provvedimento per estratto nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi dell'art. 27 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, notiziandone il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali, e trasmetterà al medesimo e al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo copia del provvedimento autorizzativo finale pubblicato ai sensi dell'art. 14 *ter*, comma 10, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.



Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 26, comma 6 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dal D.Lgs. 4/2008, il progetto di cui al presente provvedimento dovrà essere realizzato entro cinque anni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale. Trascorso tale periodo, fatta salva la proroga concessa su istanza del Proponente, la procedura di valutazione dell'impatto ambientale dovrà essere reiterata.

Il presente decreto è reso disponibile, unitamente ai pareri della Commissione Tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo e della Regione Autonoma della Sardegna sul sito WEB del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 giorni decorrenti dalla pubblicazione del relativo estratto in Gazzetta Ufficiale.

Roma lì

IL MINISTRO
DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL
TERRITORIO E DEL MARE

IL MINISTRO
DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ
CULTURALI E DEL TURISMO